



**Ordine dei Dottori Commercialisti**  
e degli **Esperti Contabili di Roma**

# **Il nuovo regime fiscale delle partecipazioni qualificate: dividendi e capital gain**

Roma, 11 giugno 2018

***Claudia Calistri***  
***Agenzia delle Entrate***

***Direzione Centrale Coordinamento Normativo***  
***Ufficio fiscalità generale e finanziaria***






## OBIETTIVI DELLE MODIFICHE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018



### Uniformare e Semplificare

la tassazione redditi di natura finanziaria conseguiti dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, in relazione alle partecipazioni societarie



Permane la definizione di partecipazioni qualificate e non (Art. 67 lett. c / c-bis) TUIR



## **DECORRENZA GENERALE**

(Art. 1, co. 1005, LB 2018)

Dividendi



Ai redditi di capitale **percepiti**  
dal 1° gennaio 2018



**Regime transitorio**  
per utili prodotti fino  
all'esercizio in corso  
al 31 dicembre 2017  
(Art. 1, co. 1006, LB 2018)

*Capital gains*



Ai redditi diversi **realizzati**  
a partire dal 1° gennaio 2019





## UTILI DA PARTECIPAZIONI E ASSIMILATI

Art. 44 TUIR, comma 1, lett.

e) *gli utili derivanti dalla partecipazione al **capitale** o al **patrimonio** di società ed enti soggetti **all'imposta sul reddito delle società**, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;*

*Redditi di lavoro autonomo*

*Abrogato dal 2008*

f) *gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e dai contratti indicati nel comma 1 dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;*

*Se l'apporto è solo prestazione di lavoro il reddito è di lavoro autonomo e non di capitale*

Utili derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lett. a), TUIR



## TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Il regime di tassazione dei dividendi è contenuto:

- nell'articolo 47 TUIR per le persone fisiche non imprenditori; **(partecipazioni qualificate)**
- nell'articolo 59 TUIR per gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali;
- nell'articolo 89 TUIR per le società e gli enti commerciali soggetti all'IRES

ART. 27 DPR 600/1973  
Ritenuta sui dividendi

**(partecipazioni  
non  
qualificate)**



## IL NUOVO REGIME IMPOSITIVO DEI DIVIDENDI

**Art. 47 TUIR, comma 1**  
*Utili in senso «proprio»*

Abrogato il primo periodo  
del comma 1 (40%)



Tassazione integrale del dividendo  
(100%)  
indipendentemente  
dalla natura  
della partecipazione

Abrogato (dall'art. 1, comma 1004, LB 2018)

~~Salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell'articolo 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.~~

- 58,14% utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (DM 26.05.2017)
- 49,72% utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino a quello in corso al 31.12.2016 (DM 2.04.2008)



## IL NUOVO REGIME IMPOSITIVO DEI DIVIDENDI

### Art . 47 TUIR, comma 2

*Proventi derivanti da rapporti di associazione e cointeressenza "tipici"*

Art. 1, comma 1004, LB 2018

Abrogato il primo periodo del  
comma 2



Tassazione integrale dell'utile  
(100%)  
indipendentemente  
dal valore dell'apporto

Modificato il secondo periodo del  
comma 2



Tassazione parziale dell'utile  
(58,14%)  
se l'associante è un'impresa minore  
che determina il reddito in base all'art.  
66 del TUIR (c.d. imprese minori)  
se l'apporto è superiore al 25 per cento della somma  
delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 del TUIR  
e del costo complessivo dei beni ammortizzabili  
determinato con i criteri di cui all'art. 110  
dello stesso TUIR al netto dei relativi ammortamenti



## IL NUOVO REGIME IMPOSITIVO DEI DIVIDENDI

**Art. 27 DPR 600/1973**  
ritenuta a titolo d'imposta

Modificati i primi due periodi  
del comma 1



**Aliquota del 26%**

- utili da partecipazioni qualificate e non qualificate
- utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a)
- utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b)

**Art. 1, comma 1003, LB 2018**

*Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, **anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7**, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a **partecipazioni qualificate e non qualificate** ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico nonché **agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b)**, del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico.*

*Art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, comma 1-bis, sul 100% qualora non comunicato costo fiscale della partecipazione*





## **IL NUOVO REGIME IMPOSITIVO DEI *CAPITAL GAIN***

**Dal 1° gennaio 2019** prelievo sostitutivo del 26% sui *capital gain* realizzati a partire da tale data

Art. 1 , commi da 999 a 1002, LB 2018



### **Art 68 TUIR**

- comma 3: abrogato
- comma 5: modificato
- comma 7: abrogata lett.b



**Artt. 5,6 e 7 D.Lgs. 461/1997**  
modificati

**Permane la definizione di partecipazioni qualificate e non  
(Art. 67 lett. c) e c-bis) TUIR)**



## **IL NUOVO REGIME IMPOSITIVO DEI CAPITAL GAIN**

### **Art . 68 TUIR, comma 3**

**Abrogato (dall'art. 1, comma 999, LB 2018)**

*3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.*

**(partecipazioni qualificate)**



Fino al 31.12.2018 esistono **due** categorie reddituali (1/2)



Plus e Minus  
da **Partecipazioni qualificate**  
lett. c) del comma 1 dell'art. 67

- 58,14% se realizzate dal 1.1.2018 al 31.12.2018
- 49,72% se realizzate dal 1.1.2009 al 31.12.2017



Tassazione ad aliquota  
progressiva IRPEF

Dichiarazione anno 2018



Plus e Minus  
da **Partecipazioni non qualificate**  
lett. c-bis)  
+ Plus e Minus da lett. **c-ter**)  
+ redditi e perdite lett. **c-quater**)  
+ plus e proventi lett. **c-quinquies**)  
del comma 1 dell'art. 67



Tassazione sostitutiva 26%

- 76,92% minusvalenze residue realizzate entro 30.06.2014

Regime dichiarativo, amministrato,  
gestito - D. Lgs. 461/1997



**Fino al 31.12.2018 esistono **due** categorie reddituali (2/2)**  
**D. LGS. 461/1997**

Art. 5 - Regime della dichiarazione dei redditi

In alternativa, a cura di intermediari abilitati e su opzione del contribuente



Art. 6 - Regime del risparmio amministrato

In base al realizzo dei redditi diversi di natura finanziaria



Art. 7 - Regime del risparmio gestito

In base alla maturazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

**NON OPTABILI PER PARTECIPAZIONI QUALIFICATE**



## IL NUOVO REGIME IMPOSITIVO DEI CAPITAL GAIN

### Art 68 comma 7 – **Abrogata lett. b)**

*Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:*

.....

*b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo;*



## IL NUOVO REGIME IMPOSITIVO DEI *CAPITAL GAIN*

### Art 68 comma 5 – **Modificato**

Le plusvalenze e le minusvalenze relative alla cessione di partecipazioni **qualificate** possono essere compensate con quelle derivanti dalla cessione di:

- partecipazioni in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, non qualificate ai sensi della lett. **c-bis)**, comma 1, del medesimo art. 67, ma negoziate sui mercati regolamentati;
- titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa, valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui alla lett. **c-ter)**, comma 1, dell'art. 67;
- altri redditi diversi di natura finanziaria elencati nelle lett. **c-quater)** e **c-quinquies)** del comma 1 dell'art. 67, del TUIR.




**Unica «massa»**



## IL NUOVO REGIME IMPOSITIVO DEI CAPITAL GAIN

### Art 68 comma 5 – **Modificato**





## **IL NUOVO REGIME IMPOSITIVO DEI CAPITAL GAIN**

**D.Lgs. 461/1997– Modifiche ex art . 1, commi da 1000 a 1002, LB 2018**

### **Art. 5 Regime della dichiarazione**

- Inclusionione delle partecipazioni qualificate assoggettate ad imposizione sostitutiva del 26% nel regime della dichiarazione
- Eliminato l'obbligo di indicare separatamente, in dichiarazione dei redditi, le plus/minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non
- Il nuovo comma 3 demanda ad uno o più DM l'eventuale individuazione di *“particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva»*

### **Art. 6 e 7 - Regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito**

- Possibilità di optare, anche per le partecipazioni qualificate, per l'applicazione rispettivamente, del regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito
- Modifiche di coordinamento alle norme per effetto dell'inclusione delle partecipazioni qualificate (quali, ad esempio, abrogazione delle norme relative agli effetti previsti in caso di superamento delle soglie previste per le c.d. partecipazioni qualificate)





## IL NUOVO REGIME IMPOSITIVO DEI CAPITAL GAIN

*Le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019, a prescindere dal periodo di maturazione delle stesse.*

### **Realizzo capital gain entro il 2018**

Un socio persona fisica che realizzi una plusvalenza per la cessione di partecipazioni entro il 31 dicembre 2018 dovrà interrogarsi sulla natura della plusvalenza (qualificata o non)

### **Realizzo capital gain dal 2019**

Un socio che realizzi una plusvalenza cedendo partecipazioni societarie dopo il 1° gennaio 2019, la medesima fonte reddituale sarà tassata per il suo intero ammontare a titolo definitivo con ritenuta a titolo d'imposta del 26%, non andando più a concorrere alla formazione della base imponibile IRPEF.

**Rideterminazione partecipazioni in società non quotate** – valutazione convenienza



## **QUESTIONI APERTE**

### Enti non commerciali

Resta invariata la disciplina impositiva dei dividendi, mentre si modifica la disciplina delle plusvalenze realizzate su partecipazioni “qualificate” secondo le stesse regole vevoli per le persone fisiche non imprenditori.

### Società semplici

Regime fiscale degli utili da partecipazioni qualificate incassati dalle società semplici – tassazione al 100%?

### Utilizzo eccedenze negative

Utilizzabili in compensazione, dalle plusvalenze realizzate dal 1.1.2019, le perdite realizzate nei periodi di imposta precedenti e riportabili in avanti?

### Decorrenza regime del risparmio gestito

Coesistenza dei redditi di capitale e redditi diversi - Regime transitorio redditi di capitali delle partecipazioni qualificate – decorrenza effettiva dal 1.1.2023?